

Il conferimento di partecipazioni evidenzia criticità. Il dato normativo si rivela rigido

Realizzo controllato, cautela

Necessaria una valutazione accurata per evitare insidie

Pagina a cura

DI RAFFAELE MARCELLO

Riorganizzare le società e ottimizzare il carico fiscale: il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato offre opportunità preziose, ma pretese di disciplina. Senza una valutazione accurata e senza il pieno rispetto delle regole civilistiche e contabili, le insidie superano i benefici.

Il dlgs n. 192/2024, recependo diverse istanze della professione, razionalizza il sistema, confermando che, per accedere al regime di realizzo controllato, è necessario che la società conferitaria acquisisca il controllo di diritto della partecipata (i.e. la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.). Tuttavia, il conferimento richiede un attento bilanciamento tra esigenze civilistiche, fiscali e prudenziali.

Valore di conferimento: il peso della stima. Civilisticamente, è possibile deliberare un aumento di capitale anche per un importo inferiore al valore risultante dalla perizia

Guida operativa	
Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato	
Aspetto	Indicazioni valide
Valore di conferimento	Deve riflettere il valore corrente di mercato, basato su criteri oggettivi e verificabili
Costo fiscale	Mantiene il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita
Perizia di stima	Obbligatoria salvo procedure semplificate ex art. 2343-ter c.c.
Controllo degli amministratori	Obbligo di verifica dell'attualità del valore di conferimento (art. 2343-quater c.c.)
Metodi di valutazione	Patrimoniale, reddituale, misto, finanziario (DCF) a seconda delle caratteristiche della partecipazione
Tutele previste dai PIV	Valutazione su valori in atto; attenzione a conferimenti provenienti da gruppi in crisi

(redatta da un esperto ex artt. 2465, 2343 e 2343-ter c.c.) allegata all'atto, purché non superiore ad essa.

La relazione di stima indica i criteri di valorizzazione sul piano civilistico delle partecipazioni, fissando il limite massimo entro cui determinare l'aumento di capitale, senza però incidere sul piano fiscale.

Il conferimento a realizzo

controllato ruota intorno alla determinazione del costo fiscale delle partecipazioni, ed è proprio questo valore che assume rilievo centrale ai fini del corretto inquadramento dell'operazione.

Il calcolo del costo fiscale della partecipazione. In base alle regole confermate dalla riforma (art. 177 Tuir), il valore fiscale della partecipazione nella società conferitaria rimane ancorato al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, indipendentemente dal valore normale o dal valore di iscrizione nel bilancio della conferitaria.

Il costo fiscale sarà pari al costo di acquisto originario dei titoli o ai conferimenti iniziali, inclusi eventuali versamenti in denaro o natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci.

In sintesi, le fattispecie che possono emergere nell'ambito di un'operazione di conferimento ai sensi dell'art. 177, comma 2, del Tuir pratica, sono le seguenti:

- se l'incremento del patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscale della partecipazione conferita, non emerge alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante;
- se l'incremento patrimoniale è superiore al costo fiscale, la differenza genera una plusvalenza tassabile pari alla differenza tra l'incremento patrimoniale della conferitaria e il costo fiscalmente riconosciuto della conferen-

te (a prescindere dai valori di mercato della partecipazione);

- se l'incremento è inferiore al costo fiscale, l'operazione determinerà l'emersione di minusvalenze rilevanti se il valore del conferimento è in linea con il "valore normale" della partecipazione conferita; in caso contrario l'operazione determinerà una plusvalenza in capo al conferente.

Il meccanismo garantisce quindi che il conferente mantenga nella nuova partecipazione lo stesso valore fiscale che aveva prima del conferimento, preservando la continuità dei valori fiscali, evitando che il conferimento diventi uno strumento di realizzo anticipato delle plusvalenze latenti o di deduzione immediata delle minusvalenze.

Le indicazioni dei Principi Italiani di Valutazione (Piv)

In tema di conferimenti, un riferimento imprescindibile è rappresentato dalle Linee guida Piv pubblicate a cura dell'Oiv.

Il paragrafo IV.5 è dedicato alla valutazione dei conferimenti in natura di disciplinati dagli artt. 2343, 2343-ter e 2465 c.c., sottolineando come la finalità principale della stima sia quella di garantire l'effettiva sussistenza del capitale sociale a tutela di creditori e terzi.

Secondo i Piv, la stima deve basarsi esclusivamente su valori attuali e concreti, escludendo ogni riferimento a valori potenziali o a scenari futuri non ancora realizzati.

La tutela dei creditori e dei terzi, infatti, si fonda

sulla certezza che il valore attribuito ai beni conferiti non superi il loro valore normale di mercato, inteso come il valore presumibile di cessione in condizioni ordinarie.

Per il concetto di fair value, i Piv rinviano all'Ifrs 13, che lo definisce come il prezzo di vendita ottenibile in una cessione ordinata (exit price). Gli amministratori devono verificare che tale valore non subisca variazioni significative tra il momento della stima e il conferimento.

Un'ulteriore distinzione importante riguarda la natura dell'oggetto conferito: in caso di complessi organizzati (azienda o ramo d'azienda) può emergere anche avviamento; in caso di beni singoli, invece, questa componente è assente.

Nel conferimento di un'azienda, di norma, sono disponibili dati storici relativi alle performance economiche (conto economico consolidato). Nei conferimenti di rami d'azienda, invece, dove spesso mancano dati storici completi, i Piv raccomandano di normalizzare il reddito previsto, soprattutto se il ramo deriva da un segmento operativo modificato. Infine, particolare attenzione deve essere posta ai conferimenti provenienti da gruppi in crisi. In questi casi, la stima dovrà tenere conto dei maggiori rischi e dell'eventuale presenza di perdite, arrivando, se necessario, a ridurre il valore di conferimento anche al di sotto del valore di liquidazione.

Metodiche di valutazione applicabili. Il valutatore deve adottare un approccio logico, trasparente e replicabile. Le metodiche di stima variano a seconda delle caratteristiche della partecipazione:

- Metodo patrimoniale: adatto a società immobiliari o holding di partecipazioni;

- Metodo reddituale: indicato per partecipazioni in società operative, basate sulla capacità di generare utili futuri;

- Metodo misto: combinazione dei primi due, per tenere conto sia del patrimonio che della redditività;

- Metodo finanziario (Dcf): appropriato per operazioni complesse o con orizzonti di lungo termine.

franchiumbertomarmi
SIGNED BY NATURE

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 14.6 dello statuto della Società, la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del TUF, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date - 16 aprile 2025), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.fum.it, sezione Corporate Governance-Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documents, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.fum.it, sezione Corporate Governance-Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Carrara, 14 aprile 2025

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Franchi